

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI PESCA - 2017

Art. 1

Sono soggette all'uso civico di pesca tutte le acque pubbliche scorrenti nel territorio di Villafranca Piemonte come riconosciuto dal Commissario degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, con sentenza del 21 Aprile 1975, e successive sentenze del 6 Settembre 1985, 22 Febbraio 1990, e del 3 Novembre 1992.

Art. 2

L'esercizio dell'uso civico di pesca è consentito in tutte le acque scorrenti nel territorio comunale, purché muniti di autorizzazione di pesca secondo le modalità dettate dal presente regolamento. Il tratto della Bealera del Molino, che va dal ponte sull'attraversamento di via F.lli Carando al ponte in legno situato sul lato nord dell'ex campo sportivo di Piazza Vittorio Veneto, è riservato solo ed esclusivamente ai bambini tesserati con licenza di uso civico dagli 0 ai 14 anni, che verrà debitamente tabellato, senza escludere la possibilità, ai bambini stessi, di esercitare la pesca anche negli altri tratti.

Art. 3

Il pescatore dovrà essere munito della licenza di pesca governativa prescritta dalla legge, e di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune o da chi per esso.

Art. 4

Il pescatore è tenuto a conoscere le norme di legge in materia di pesca, nonché le prescrizioni del regolamento comunale per l'esercizio della pesca nelle acque gravate da uso civico.

Art. 5

Ogni pescatore, per il ritiro del tesserino che dà titolo ad esercitare la pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel territorio comunale, è tenuto a concorrere al pagamento di una quota annua per fini di ripopolamento, sorveglianza e gestione dei corsi d'acqua stabilita nella somma di **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)** per gli adulti, e **€ 10,00 (Euro dieci/00)** per i bambini di età inferiore ai 14 anni compiuti.

L'entità dei suddetti importi, sentita la locale Associazione Pescatori, sarà periodicamente determinata dal Comune con deliberazione della Giunta.

Il periodo per il rinnovo del suddetto tesseramento sarà compreso tra il 1 Gennaio e il 29 di Febbraio. L'Associazione "Liberi Pescatori" di Villafranca Piemonte provvederà a comunicare le modalità e le date in cui si eseguirà il rinnovo del tesseramento.

Art. 6

Il pagamento della quota è annuale e avverrà direttamente all'Associazione "Liberi Pescatori" di Villafranca Piemonte la quale, verificati i requisiti di cui agli articoli 2-4-5 del presente regolamento, rilascerà il tesserino necessario alla pesca.

Per anno si intende il periodo che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Durante l'esercizio della pesca il pescatore deve sempre essere munito della regolare licenza di pesca e/o delle ricevute di versamento delle tasse e soprattasse regionali e del tesserino comunale i quali dovranno essere esibiti agli Agenti preposti alla vigilanza.

Art. 7

Il Comune di Villafranca Piemonte, delega le funzioni per il ripopolamento, la sorveglianza e la gestione delle acque all'Associazione "Liberi Pescatori" di Villafranca Piemonte.

Art. 8

La chiusura della pesca nelle acque nel fiume Po va dal 1° dicembre sino all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

La chiusura della pesca nelle restanti acque scorrenti nel territorio di Villafranca Piemonte va dal tramonto della prima domenica di Ottobre sino all'alba dell'ultima domenica di Febbraio.

Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di anticipare la chiusura della stagione di pesca nel caso in cui vi siano particolari condizioni che non consentano il corretto esercizio della pesca, o rendano impossibile la salvaguardia della fauna ittica.

Art. 9

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole sino ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 10

E' vietata l'occupazione stabile di posti di pesca che si protragga oltre la giornata.

E' vietato costruire palizzate, recinti ed altri impedimenti che ostacolino il libero deflusso delle acque e favoriscano passaggi obbligati o altri trabocchetti per i pesci.

E' vietato alterare senza autorizzazione gli alvei e apportare modifiche sia alla vegetazione presente nei corsi d'acqua che alla riva al fine di preservare l'habitat e la conseguente fauna ittica.

Art. 11

I pescatori residenti nel Comune, potranno esercitare la pesca tutti i giorni della settimana e in tutte le acque soggette ad uso civico di pesca.

I pescatori non residenti nel Comune potranno esercitare la pesca nel tratto di fiume Po soggetto ad uso civico (tra la confluenza del Rio Cantogno e la confluenza della Bealera del Mulino) e nel tratto della Bealera del Mulino tra il ponte delle scuole e la confluenza con il fiume Po (escluso il tratto riservato ai bambini) e nel tratto tra il ponte in località Graneri sino al ponte in frazione San Giovanni, solo ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi. Resta inteso che i residenti villafranchesesi avranno la facoltà di esercitare la pesca su tutta l'asta della Bealera del Mulino e del fiume Po, compreso i tratti dove possono esercitare la pesca i foranei.

La pesca è vietata nei giorni in cui si effettuano le operazioni di ripopolamento, durante le gare, manifestazioni, secche, inquinamenti e altri eventi che ne modifichino le condizioni ottimali delle acque. Tali divieti saranno segnalati tramite l'esposizione in bacheca di fogli

informativi, e mediante l'affissione nei tratti interessati, di appositi cartelli che segnalano l'eventuale chiusura temporanea.

Art. 12

Il diritto di esercitare la pesca ai non residenti in regola con i pagamenti delle quote e delle tasse vigenti, nei tratti della Bealera del Mulino, riportato nel precedente Art. 11, è consentito ad un numero illimitato di pescatori che ne fanno richiesta.

Per quanto riguarda il tratto nel fiume Po citato sempre nell'Art. 11 (tra la confluenza del Rio Cantogno e la confluenza della Bealera del Mulino), avendo superato con esito positivo il periodo di prova sia in termini di temporalità che di numero massimo di pescatori, prevedendo già il regolamento precedente, la possibilità di esercitare la pesca senza limitazioni di giorni e di numero di autorizzazioni, viene confermato senza limitazione alcuna.

Art. 13

Misure minime pescabili nel territorio comunale:

- Trota Iridea cm 20
- Trota Fario cm 22
- Trota Marmorata e ibridi cm 35
- Temolo cm 35
- Luccio cm 60
- Anguilla cm 30
- Carpa cm 35
- Barbo cm 25
- Tinca cm 25

Per tutte le altre specie valgono le misure del Regolamento Regionale n. 6/R del 21.04.2008.

Art. 14

E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sotto indicate dalle ore 00,00 del primo giorno, alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di divieto:

- BARBO dal 1 Giugno al 30 Giugno;
- CARPA dal 1 Giugno al 30 Giugno;
- TINCA dal 1 Giugno al 30 Giugno;
- CAVEDANO dal 1 Giugno al 30 Giugno;
- LUCCIO dal 1 Febbraio al 31 Marzo;
- TROTA IRIDEA, FARIO, MARMORATA e IBRIDI dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Febbraio.

Per tutte le altre specie valgono i periodi di chiusura del Regolamento Regionale n. 6/R del 21.04.2008.

Art. 15

In tutte le acque soggette ad Uso civico di Pesca ciascun pescatore può catturare, per ogni giornata di pesca:

- Non più di 8 (otto) salmonidi;(tra cui non più di 1 trota marmorata o ibrido)
- Non più di Kg 3 di pesce di altre specie.

- Non più di 1 luccio
- Non più di 1 temolo

Art. 16

- E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta (si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale);
- E' vietata la pesca dai ponti;
- E' vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa;
- E' vietata la pesca esercitata con le mani;
- E' vietata la pesca con la dinamite o altre materie esplodenti;
- E' vietato gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
- E' vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ad eccezione della pesca autorizzata dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 6 R.D 08.10.1931 n° 1604, con apparecchi a generatore autonomo ad energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;
- E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- E' vietata la pesca con larva di mosca carnaria (gianin) nelle seguenti acque: Bealera del Molino, Torrente Cantogno e nel Torrente Pellice;
- E' vietata la vendita del pescato;
- E' vietato il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali e/o naturali con zavorra affondante terminale radente il fondo
- L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero dei pesci allamati.

Art. 17

La vigilanza sull'esercizio della pesca è affidata alla Polizia Municipale, alle Guardie Forestali, agli Agenti di Forza Pubblica, alle Guardie Provinciali e alle Guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica.

Il pescatore nel rispetto delle leggi sulla pesca e sull'uso civico è tenuto a dimostrare agli Agenti di cui sopra di essere in regola con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 18

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, saranno regolamentate applicando le sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di pesca, così come indicato all'art. 26 della L.R. n. 37 del 29.12.2006. Per infrazioni gravi o reiterate verranno inoltre adottate misure di sospensione del tesserino per l'esercizio della pesca nelle acque gravate da uso civico da 1 a 6 mesi.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 37 del 29.12.2006, le norme indicate nel regolamento regionale n. 6/R e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 20

Il presente regolamento comunale esecutivo verrà trasmesso a tutti gli organi preposti nonché alla Regione Piemonte ed alla Città Metropolitana di Torino.

Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento per la disciplina dell'uso civico essenziale di pesca precedentemente approvato con deliberazione CC 23 del 02/03/93 e CC 72 del 13/09/93 e precedenti.

